

Regolamento comunale relativo a piantumazione, pulizia manutentiva nei centri abitati e lungo i margini delle strade comunali

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2008 e
successivamente modificato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 01/06/2018)

Art. 1

I proprietari dei terreni interni e limitrofi ai centri abitati sono tenuti:

- alla normale manutenzione agro-forestale degli stessi, mediante la falciatura dell'erba, l'estirpazione di cespugli e piante infestanti ed il taglio delle piante spontanee;
- alla potatura e sfondata delle piante da frutto, delle piante ornamentali e secolari presenti nel perimetro dei centri abitati e nel raggio dei venti metri esterni allo stesso.

Art. 2

Per "perimetro di centro abitato" s'intendono tutte le zone "R", sia esistenti che di completamento, nonché le aree a servizio ad esse pertinenti, ivi compresa la zona militare S2 in Prazzo Inferiore, così come riportate nelle planimetrie allegate al vigente strumento urbanistico.

Art. 3

All'interno dei centri abitati sono tollerate siepi, piante ornamentali e piante da frutto in numero limitato, purché siano tenute in ordine e non arrechino disturbo al vicinato.

Art. 4

I proprietari frontisti di strade comunali sono tenuti al taglio delle piante presenti nella fascia di 2 metri dal ciglio della viabilità principale (strade asfaltate) e di un metro dal ciglio delle strade secondarie (strade sterrate).

I frontisti dovranno, inoltre, effettuare la sfondata nella fascia di 2 metri dal ciglio della viabilità principale (strade asfaltate) e di un metro dal ciglio delle strade secondarie (strade sterrate) dei rami degli alberi che, anche se posti oltre i limiti sopra indicati, protendono verso la sede stradale.

Art. 5

Per quanto concerne i nuovi impiantamenti, sono confermate le distanze, dalle proprietà limitrofe, previste dal vigente regolamento e precisamente:

- metri 15 per gli alberi di alto fusto, si considerano alberi di alto fusto quelli descritti all'art. 892 del Codice Civile – Sub.1;
- metri 7,50 per gli alberi di non alto fusto, si considerano alberi di non alto fusto quelli descritti dall'art. 892 Codice Civile – Sub 2.

Art. 6

Nel raggio dei 300 mt dal perimetro abitato, è fatto divieto di effettuare nuovi impiantamenti, e ciò al fine di scongiurare pericoli alle abitazioni, causati da possibili incendi boschivi.

Art. 7

Il presente regolamento verrà adeguatamente divulgato e pubblicizzato sino al 30 marzo 2009, in modo da rendere consapevoli gli interessati.

Nel periodo successivo, compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2009, si dovrà dare applicazione ai contenuti del presente regolamento.

Art. 8

Nel caso di inerzia da parte dei privati e comunque nelle ipotesi in cui vengano ravvisati pericoli per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale, il Comune provvederà a dare applicazione alle disposizioni di cui al presente regolamento, addebitando le spese dell'intervento a carico dei proprietari.

Ove il legname non venga ritirato entro sei mesi, il Comune si riserva di ritirlo, dovendo lo stesso essere qualificato che a tutti gli effetti come res derelicta. In simili ipotesi, il proprietario sarà comunque obbligato a rimborsare le spese già sostenute dal comune per il taglio delle piante e non potrà accampare alcuna pretesa in merito al materiale legnoso abbandonato.